STATUTO

EMI • IMS • AMI • OIM

ENTRAIDE MISSIONNAIRE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL MISSIONARY BENEFIT SOCIETY
AYUDA MISIONERA INTERNACIONAL
OPERA INTERNAZIONALE PER IL PERSONALE MISSIONARIO
ENTREAJUDA MISSIONÁRIA INTERNACIONAL
INTERNATIONAAL MISSIONAIR ONDERLING ULPBETOON

Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea Generale costitutiva tenutasi a Ginevra il 30 giugno 1965. L'Opera Internazionale per il Personale Missionario è stata iscritta a tale data presso il Registro del Commercio di Ginevra.

L'attuale versione è stata ratificata in Assemblea Generale il 17 novembre 2020, modificata in Assemblea Generale Straordinaria il 17 novembre 2023, aggiornata in occasione del Comitato Direttivo del 22 novembre 2024 e dell'Ufficio del 12 ottobre 2026.

Indice

INTRODUZIONE 3

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, OBIETTIVO 4

Articolo 1 – Costituzione 4
Articolo 2 – Durata 4
Articolo 3 – Sede 4
Articolo 4 – Obiettivo 4
Articolo 5 – Responsabilità 4
Articolo 6 – Esercizio sociale 5

TITOLO II - SOCIETÀ 6

Articolo 7 – Soci 6
Articolo 8 – Beneficiari 6

TITOLO III - ORGANI 7

Articolo 9 – Organi 7

SEzione 1 - ASSEMBLEA GeneRALE 7

Articolo 10 – Composizione 7
Articolo 11 – Luogo e modalità di svolgimento delle riunioni 7
Articolo 12 – Convocazioni 7
Articolo 13 – Competenza 8
Articolo 14 – Quorum costitutivo 8
Articolo 15 – Voto 8

SEzione 2 - COMITATO DIRETTIVO 9

Articolo 16 – Composizione 9
Articolo 17 – Competenze 9
Articolo 18 – Riunione 11
Articolo 19 – Quorum di presenza e voto 11

SEZIONE 3 - UFFICIO 11

Articolo 20 – Composizione 11
Articolo 21 – Competenze 11

SEzione 4 - DIREttore generale 12

Articolo 22 – Partecipazione 12

SEzione 5 - SEzioni 12

Articolo 23 – Definizione e ruolo 12

SEzione 6 - COMMISSIONi 12

Articolo 24 – Commissione di controllo 12
Articolo 25 – Commissione per il regolamento delle controversie 13
Articolo 26 – Commissioni nominate dall'Ufficio 13

TITOLO IV - DIMISSIONI E RADIAZIONE 14

Articolo 27 – Dimissione 14
Articolo 28 – Radiazione 14

TITOLO V - RISORSE E SPESE 15

Articolo 29 – Risorse 15
Articolo 30 – Spese 15

TITOLO VI - REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE 16

Articolo 31 – Periodo sperimentale – *Ad experimentum* 16
Articolo 32 – Arbitrato 16

INTRODUZIONE

L'Opera Internazionale per il Personale Missionario (OIM) è un'associazione internazionale di diritto svizzero che opera sotto l'egida delle Conferenze Episcopali e di diverse Conferenze di Superiori Maggiori femminili e maschili.

In uno spirito di condivisione, l' OIM assiste gli istituti religiosi, le diocesi e altri tipi di collettività cristiane aderenti nella collaborazione e nel sostegno che devono garantire a ciascuno dei loro membri in materia di protezione sociale.

La questione della presa in carico delle spese relative alle cure sanitarie dei missionari è stata sollevata nel 1964 nel corso di un incontro europeo di rappresentanti dell'Unione dei Superiori Maggiori, in un contesto particolarmente favorevole alle preoccupazioni di espansione missionaria della Chiesa nel mondo a seguito della pubblicazione da parte di Papa Pio XII di una Lettera Enciclica dedicata (Fidei Donum, 21/04/1957, n. 31-32).

Al di là del caso dei missionari religiosi inviati all'estero, questa problematica riguardava anche le Congregazioni missionarie, l'insieme dei collaboratori della Chiesa impiegati nelle missioni, i volontari laici in cooperazione, i "Fidei Donum", nonché i Diocesi e le Congregazioni autoctone.

Privati dei benefici dei sistemi mutualistici dei loro paesi d'origine e non potendo nemmeno essere coperti dai dispositivi sanitari locali, molto spesso inesistenti o ampiamente insufficienti, era necessario ideare per loro un fondo internazionale di mutuo soccorso e di assistenza sanitaria.

Il padre francescano Jean-François BARBIER, Segretario Generale della Conferenza dei Superiori Maggiori di Francia, ha portato avanti questo progetto con il sostegno dell'OIM., creata appositamente a tale scopo.

L' OIM, la cui Assemblea costituente si è tenuta il 30 giugno 1965, ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 1966 sotto l'egida di un primo Comitato Direttivo ecumenico e internazionale (Francia, Belgio, Svizzera e Paesi Bassi). Sono state immediatamente create delle sezioni geografiche per favorire la decentralizzazione.

Senza scopo di lucro, non concorrenziale e con il sostegno della Santa Sede, questa organizzazione intende conciliare le necessità di solidarietà internazionale e di responsabilità nazionale. Nello spirito del Vaticano II e del Codice di diritto canonico, il suo obiettivo è consentire a tutti i missionari e agli altri beneficiari assimilati di poter rivendicare un uguale diritto di accesso alla salute, ovunque essi siano inviati.

La sede legale dell' OIM si trova a Ginevra (Svizzera) per garantire una certa neutralità rispetto agli Stati rappresentati.

In conformità ai propri statuti e regolamenti e nel rispetto delle legislazioni nazionali, l'Associazione interviene sulla base delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale delle comunità cristiane aderenti. Essa è amministrata da un Comitato Direttivo composto da membri proposti sia dalla COREFF, Membro Fondatore, sia dai Membri Associati.

L'Associazione ha l'ambizione di intervenire ovunque i beneficiari esercitino le loro attività e i loro ministeri, secondo una gestione decentrata garantita da Sezioni a competenza geografica. La missione si inserisce in un percorso di mutuo soccorso tra gli Istituti, con la premura di consentire a ciascun religioso e religiosa di vivere dignitosamente.

Il presente Statuto è completato da un Regolamento degli Organi, che disciplina più nel dettaglio il funzionamento degli organi di governance, e da un Regolamento Interno, destinato ad applicarsi alle relazioni operative all'interno dell'OIM.

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, OBIETTIVO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È istituita, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, un'Associazione che ha per denominazione:

- Entraide Missionnaire Internationale in francese
- International Missionary Benefit Society in inglese
- Ayuda Misionera Internacional in spagnolo
- Opera Internazionale per il Personale Missionario in italiano (OIM di seguito definita "l'Associazione")
- Entreajuda Missionaria Internacional in portoghese
- Internationaal Missionair Onderling Hulpbetoon in olandese

ARTICOLO 2 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 – SEDE

La sede sociale dell'Associazione è stabilita a 28 Boulevard des philosophes, 1205 Ginevra (Svizzera).

ARTICOLO 4 – OBIETTIVO

L'Association ha lo scopo di :

- fornire, per conto delle comunità cristiane aderenti (diocesi, istituti e associazioni di fedeli), che sono a loro volta raggruppate in sezioni, un'assistenza economica e sociale che si traduca in un'assistenza reciproca nell'ambito della salute
- studiare e cercare di proteggere le persone in materia di salute con ogni mezzo
- fornire ai suoi beneficiari altri aiuti di natura spirituale, morale o materiale

L'Associazione non si prefigge di realizzare profitti.

ARTICOLO 5 – RESPONSABILITÀ

L'Associazione può essere impegnata solo nei limiti del patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

L'affiliazione all'Associazione non esonera le comunità religiose aderenti dal rispetto dei loro obblighi canonici nei confronti dei beneficiari, e in particolare da quello di dover garantire in ogni circostanza la continuità dell'assistenza in caso di malattia.

Canone 231

I laici, che sono assegnati in modo permanente o temporaneo a un servizio speciale della Chiesa, sono tenuti dall'obbligo di acquisire la formazione adeguata e necessaria per svolgere adeguatamente il loro incarico e di adempierlo con coscienza, cura e diligenza.

Osservando le disposizioni del can. 230, §1, hanno diritto a una retribuzione onesta e adeguata alle loro condizioni, che consenta loro di provvedere dignitosamente ai loro bisogni e a quelli della loro famiglia, nel rispetto delle disposizioni del diritto civile; allo stesso modo, hanno diritto a un'adeguata assicurazione previdenziale, di sicurezza sociale e di assistenza sanitaria.

Canone 281

Dal momento che si dedicano al ministero ecclesiastico, i chierici meritano una retribuzione adeguata alla loro condizione, che tenga conto tanto della natura del loro incarico quanto delle circostanze di luogo e di tempo, e che sia tale da permettere loro di provvedere al proprio sostentamento e di assicurare una retribuzione equa a coloro i cui servizi sono loro necessari.

Allo stesso modo, occorre provvedere affinché essi beneficino dell'assistenza sociale con la quale si provvede adeguatamente alle loro necessità in caso di malattia, invalidità o vecchiaia.

I diaconi sposati che si dedicano interamente al ministero ecclesiastico meritano una retribuzione che permetta loro di provvedere alle necessità proprie e a quelle della loro famiglia; ma coloro che, a causa della professione civile che esercitano o hanno esercitato, ricevono una retribuzione, dovranno provvedere ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie con questa retribuzione.

Canone 619

I Superiori si dedicheranno scrupolosamente al loro ministero e, insieme ai membri che sono loro affidati, cercheranno di edificare una comunità fraterna in Cristo, nella quale Dio sia cercato ed amato prima di tutto. Che nutrano dunque frequentemente i membri della comunità con la parola di Dio e li portino alla celebrazione della sacra liturgia. Essi devono dare l'esempio nella pratica delle virtù, nell'osservanza delle leggi e delle tradizioni del proprio istituto; devono provvedere in modo appropriato alle proprie necessità personali, curare e visitare con sollecitudine i malati, incoraggiare gli ansiosi, confortare i timorosi ed essere pazienti con tutti.

Canone 1274

(…) Laddove la previdenza sociale per il clero non sia ancora adeguatamente organizzata, la conferenza dei vescovi dovrà provvedere affinché un organismo assicuri in modo sufficiente la sicurezza sociale del clero.

ARTICOLO 6 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Si estende su un periodo di tre anni.

TITOLO II - SOCIETÀ

ARTICOLO 7 – SOCI

I membri dell'Associazione, qualificati come "soci", includono:

- il Membro Fondatore
- i membri associati
- i membri attivi
- e i membri onorari.

Membro Fondatore

I due membri fondatori originari, ossia il Comitato Permanente dei Religiosi di Francia (CPRF) e l'Unione dei Superiori Maggiori di Francia (USMF), si sono fusi nel 2008 per formare la Conferenza dei Religiosi e delle Religiose di Francia (CORREF, di seguito denominata "il Membro Fondatore").

Membri associati

Essi comprendono gli Istituti Religiosi e le Conferenze Episcopali nazionali o regionali che prendono parte allo sviluppo dell'Associazione.

Qualsiasi istituto religioso o conferenza episcopale nazionale o regionale può chiedere di diventare membro associato dell'Associazione. La candidatura dovrà essere approvata dal Membro Fondatore e dal Comitato Direttivo.

I membri attivi

Si tratta delle collettività che hanno aderito all'Associazione.

L'adesione è pronunciata dal responsabile della sezione su richiesta della comunità candidata (o dei gruppi da essa costituiti) e previa presentazione dei suoi statuti canonici o ecclesiali.

Per convalidare la propria adesione, la Comunità dovrà provvedere al pagamento dei contributi.

I membri onorari

Si tratta delle persone fisiche che hanno reso servizi importanti all'Associazione e/o che hanno contribuito in modo significativo al suo sviluppo e alla sua diffusione. Esse sono approvate dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO 8 – BENEFICIARI

I beneficiari delle prestazioni dell'Associazione sono i religiosi, le religiose, i sacerdoti (compresi i "Fidei Donum"), i pastori, i membri delle associazioni di fedeli, i volontari in cooperazione, nonché i coniugi e i figli dei beneficiari stessi, che fanno capo a una comunità aderente.

Salvo casi particolari, non è prevista l'adesione individuale.

Il numero dei beneficiari non è limitato.

Ciascuna comunità aderente può costituire uno o più gruppi, e ogni gruppo deve essere affiliato a una Sezione.

TITOLO III - ORGANI

ARTICOLO 9 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale
- Il Comitato Direttivo
- L'Ufficio
- Le Sezioni
- Le Commissioni

Il Regolamento degli Organi dettaglia le modalità di designazione dei delegati e dei membri che compongono gli organi dell'Associazione, nonché il loro funzionamento (in particolare in caso di seggio vacante).

SEZIONE 1 - ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 10 – COMPOSIZIONE

I membri dell'Associazione sono rappresentati in Assemblea Generale, per ciascuna categoria di membri, da delegati.

I delegati del membro fondatore sono designati dalla CORREF.

I delegati dei membri associati sono designati dalle loro autorità ecclesiali.

I delegati dei membri attivi e i loro supplenti sono eletti all'interno delle Sezioni secondo le modalità previste dal Regolamento degli Organi.

ARTICOLO 11 – LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

L'Assemblea Generale si tiene in presenza in Svizzera o all'estero.

Per le riunioni che si tengono all'estero, il Comitato Direttivo nomina un rappresentante indipendente abilitato a esercitare i diritti di voto. La nomina di quest'ultimo non è tuttavia richiesta in caso di rinuncia da parte della totalità dei membri dell'Assemblea Generale.

In caso di circostanze del tutto eccezionali e su decisione preventiva del Comitato Direttivo assunta a maggioranza dei 2/3, l'Assemblea Generale potrà riunirsi, per la totalità o parte dei suoi membri, in modalità telematica (fuori dai locali, tramite strumenti digitali e videoconferenza). Il Regolamento degli Organi disciplina le modalità di ricorso alla modalità telematica (strumenti di connessione e garanzie).

ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONI

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Comitato Direttivo.

Convocazione su iniziativa del Comitato Direttivo

L'Assemblea Generale si riunisce almeno ogni tre anni su iniziativa del Presidente del Comitato Direttivo.

Le convocazioni, inviate un mese prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale, indicano il luogo e l'ordine del giorno della riunione. I membri dell'Associazione possono far inserire una domanda all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale se la richiesta è avanzata da almeno 1/5 degli stessi.

Nessuna decisione può essere presa su un argomento che non sia stato inserito all'ordine del giorno, a meno che la decisione non sia approvata all'unanimità dei membri presenti o rappresentati.

Convocazione su richiesta dei membri

L'Assemblea Generale viene altresì convocata se almeno 1/5 dei membri dell'Associazione lo richiede espressamente. Tale richiesta deve essere indirizzata per iscritto al Presidente con l'indicazione di un ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea Generale entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta.

ARTICOLO 13 – COMPETENZA

L'Assemblea Generale elegge i membri della Commissione di Controllo secondo le modalità previste dal Regolamento degli Organi.

Essa delibera sul bilancio presentato dal Comitato Direttivo, previa lettura della relazione della Commissione di Controllo.

L'Assemblea Generale ha competenza esclusiva per modificare lo statuto, deliberare la fusione dell'Associazione con un'altra associazione con oggetto analogo e/o deliberarne lo scioglimento volontario. Qualsiasi proposta o richiesta in tal senso deve essere inserita all'ordine del giorno della prima Assemblea Generale utile. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione straordinaria nel rispetto delle condizioni di quorum costitutivo e deliberativo precisate agli articoli 14 e 15 del presente Statuto.

Nell'ipotesi di voto favorevole allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale deciderà anche la destinazione del patrimonio dell'Associazione nel corso della medesima riunione e con i medesimi quorum costitutivi e deliberativi. I beni dell'Associazione dovranno essere devoluti a una o più associazioni il cui oggetto sia affine a quello dell'OIM. L'Assemblea Generale nominerà contestualmente un liquidatore.

ARTICOLO 14 – QUORUM COSTITUTIVO

Sia che si riunisca in sessione ordinaria o straordinaria, l'Assemblea Generale non può validamente deliberare se non è presente o rappresentata almeno la metà dei membri.

I membri che partecipano in modalità telematica sono considerati presenti ai fini del calcolo del quorum.

Se tale quorum non viene raggiunto, una nuova Assemblea Generale deve essere convocata dal Comitato Direttivo entro il termine di tre mesi. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati almeno un mese prima della nuova data fissata. Questa nuova Assemblea Generale delibera validamente qualunque sia il numero di delegati presenti o rappresentati.

ARTICOLO 15 – VOTO

Ciascun delegato dispone di un voto.

Le votazioni relative a nomine, revoche ed esclusioni sono sottoposte a scrutinio segreto. Per le altre decisioni, lo scrutinio segreto viene applicato su semplice richiesta del Presidente o quando ad avanzarne richiesta sia almeno 1/5 dei membri presenti o rappresentati.

In sessione ordinaria, le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti o rappresentati.

In sessione straordinaria, è richiesto il raggiungimento dei due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati.

L'astensione non è considerata come un'assenza nel calcolo del quorum deliberativo.

Assemblea Generale riunita, in tutto o in parte, in modalità telematica

Le modalità di voto possono comprendere, in particolare, il voto espresso verbalmente, il voto per alzata di mano, il voto mediante una funzionalità elettronica della piattaforma di videoconferenza o il ricorso a un'interfaccia di voto elettronico dedicata. Il sistema di votazione è scelto dal Comitato Direttivo.

Per il calcolo delle maggioranze, i voti espressi a distanza sono assimilati e contabilizzati allo stesso modo dei voti espressi in presenza.

I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente della seduta, quindi siglati e ratificati dal Presidente e dal Segretario Generale.

SEZIONE 2 - COMITATO DIRETTIVO

ARTICOLO 16 – COMPOSIZIONE

Il Comitato Direttivo è composto da cinque a venti membri proposti dal Membro Fondatore e dai membri associati. I rappresentanti del Membro Fondatore devono sempre essere in maggioranza.

La durata del mandato è di tre anni. Il numero di mandati è limitato a tre consecutivi.

Il nuovo Comitato Direttivo si considera rinnovato alla data della prima Assemblea Generale successiva alla scadenza dei mandati.

ARTICOLO 17 – COMPETENZE

Competenze generali

Il Comitato Direttivo assicura il funzionamento generale dell'Associazione.

A ogni rinnovo triennale dei suoi membri, il Comitato Direttivo elegge immediatamente al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario Generale e un quinto membro per comporre l'Ufficio, in conformità alle modalità previste dal Regolamento degli Organi.

Il Comitato Direttivo nomina il Direttore Generale, stabilendone le competenze e le condizioni di assunzione.

Il Comitato Direttivo può decidere di delegare l'esercizio di alcune sue competenze a uno o più dei suoi membri. Lo stesso vale per i membri dell'Ufficio di Presidenza per quanto riguarda le competenze relative alla gestione e all'amministrazione dell'Associazione. Il Comitato Direttivo fissa l'estensione dei poteri delegati, le loro modalità di esercizio e la durata della delega. Esso conserva un potere di controllo sull'esercizio delle competenze delegate e può modificarle e/o revocarle in qualsiasi momento.

Il Comitato Direttivo approva le deleghe di potere formalizzate dal Presidente (in particolare il potere di rappresentare l'Associazione in giudizio e in tutti gli atti della vita civile). Più in generale, esso esprime la propria approvazione su tutte le deleghe che potrebbero essere concesse dai membri dell'Ufficio di Presidenza.

Il Comitato Direttivo determina le deleghe di firma.

Esso può, secondo le necessità, riunire la Commissione per il regolamento delle controversie, previa elezione dei suoi membri.

L'Associazione funziona in modo decentrato, avvalendosi del supporto di sezioni geograficamente distribuite nel mondo. Il Comitato Direttivo ha competenza esclusiva per deliberare la costituzione o la chiusura di qualsiasi sezione.

Il Comitato Direttivo tiene la contabilità e redige il bilancio. Esso presenta a ciascuna Assemblea Generale una relazione sulla gestione che descrive la situazione finanziaria dell'Associazione e le attività svolte nel corso dei tre anni precedenti.

Esso menziona, in particolare, le condizioni per l'apertura e la chiusura di nuove sezioni.

Può suggerire nuovi orientamenti in relazione a mezzi adeguati.

Il Comitato Direttivo vigila con particolare attenzione affinché l'equilibrio finanziario dell'Associazione sia preservato. In presenza di un rischio di insolvenza, predispone un piano di tesoreria che consenta di valutare la capacità dell'Associazione di far fronte ai propri impegni e adotta senza indugio le misure di risanamento di sua competenza.

Qualora vi siano fondati motivi di ritenere che l'Associazione si trovi in una situazione di sovraindebitamento, il Comitato Direttivo fa redigere i bilanci intermedi e nomina, ai fini del controllo, un revisore abilitato indipendente. Se dai bilanci intermedi emerge che l'Associazione è sovraindebitata, il Comitato Direttivo ne informa senza indugio il tribunale competente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Al verificarsi delle condizioni di legge, e in particolare in caso di perdita di capitale o di minaccia di sovraindebitamento, le attività dell'Associazione il cui valore reale eccede il valore contabile possono essere rivalutate al loro valore reale al fine di coprire il disavanzo di bilancio. La differenza derivante dalla rivalutazione è iscritta a bilancio sotto forma di riserva di rivalutazione distinta.

Presidente

Il Presidente vigila sul buon funzionamento degli organi dell'Associazione. Organizza e dirige i lavori del Comitato Direttivo. Lo convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. Riunisce l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e in tutti gli atti della vita civile.

Egli può, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo e in applicazione di una delega del Comitato Direttivo, affidare al Direttore Generale o a un membro dell'Ufficio di Presidenza l'esecuzione di determinati compiti. Gli è tuttavia impossibile delegare le attribuzioni che gli sono espressamente assegnate dalla legge.

Il Presidente può inoltre, in qualsiasi momento, revocare le proprie deleghe in tutto o in parte.

Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente. Lo sostituisce in caso di impedimento e ne assicura la successione in caso di dimissioni o di decesso fino al successivo comitato direttivo nel quale verrà organizzata una nuova elezione.

Segretario Generale

Il Segretario Generale è responsabile della redazione dei verbali, del coordinamento della vita istituzionale e della conservazione degli archivi.

Su delega espressa del Presidente approvata dal Comitato Direttivo, al Segretario Generale possono essere affidati i medesimi poteri di rappresentanza dell'Associazione spettanti al Presidente per gli atti individuati da tale delega.

Il Segretario Generale può, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo e su delega del Comitato Direttivo, affidare al Direttore Generale l'esecuzione di determinati compiti e delegargli la propria firma per specifiche materie.

Tesoriere

Il Tesoriere predispone e sottopone alla discussione del Comitato Direttivo il bilancio d'esercizio e gli eventuali argomenti, casi o prospetti a esso correlati.

Presenta ogni anno al Comitato Direttivo una relazione sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere può, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo e su delega del Comitato Direttivo, affidare al Direttore Generale o a dei dipendenti l'esecuzione di determinati compiti di sua competenza.

ARTICOLO 18 – RIUNIONE

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno. Le convocazioni devono indicare l'ordine del giorno ed essere inviati dal Presidente almeno un mese prima della data della riunione.

ARTICOLO 19 – QUORUM DI PRESENZA E VOTO

Il Comitato Direttivo si costituisce validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri. Ciascun membro del Comitato Direttivo dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente della seduta è preponderante.

Le decisioni ordinarie sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'accordo del Membre Fondatore è necessario per iscrivere all'ordine del giorno qualsiasi proposta di decisione che impegni la vita dell'Associazione (modifica dello statuto, scioglimento o fusione dell'Associazione, ecc.). I rappresentanti del Membro Fondatore si esprimono a maggioranza.

SEZIONE 3 - UFFICIO

ARTICOLO 20 – COMPOSIZIONE

L'Ufficio è composto dal Presidente del Comitato Direttivo, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere, integrato da un quinto membro. Il Regolamento degli Organi precisa le condizioni di elezione di tale quinto membro e dettaglia l'organizzazione in caso di posto vacante.

ARTICOLO 21 – COMPETENZE

L'Ufficio segue il funzionamento quotidiano delle attività dell'Associazione nell'ambito degli orientamenti definiti dal Comitato Direttivo. Esso può avvalersi del supporto di consulenti tecnici.

Esamina la situazione delle Sezioni, la loro contabilità e le loro prospettive di sviluppo.

Nomina i membri delle Commissioni, a eccezione di quelli della Commissione di Controllo e della Commissione per il regolamento delle controversie.

Prepara le riunioni del Comitato Direttivo e assume le decisioni che gli vengono delegate da quest'ultimo.

L'Ufficio formalizza le deleghe di poteri del Direttore Generale. In concerto con quest'ultimo, l'Ufficio può concedere una delega amministrativa a una persona giuridica.

SEZIONE 4 - DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 22 – PARTECIPAZIONE

Il Direttore Generale, nominato dal Comitato Direttivo, dà attuazione alle decisioni degli organi dell'Associazione e ne assicura la gestione operativa. Riceve le deleghe da parte dell'Ufficio.

Egli è invitato permanente alle riunioni e ai lavori del Comitato Direttivo e dell'Ufficio.

SEZIONE 5 - SEZIONI

ARTICOLO 23 – DEFINIZIONE E RUOLO

Le sezioni sono centri di gestione di prossimità dell'Associazione distribuiti in tutto il mondo.

La Sezione svolge le proprie attività con il supporto di una Comunità di gestione. Essa rimane, nella sua organizzazione e nel suo funzionamento, sottomessa agli orientamenti, alle regole e alle disposizioni deliberate dall'Associazione.

Il Regolamento Interno definisce le modalità di costituzione e di chiusura delle Sezioni, ne precisa le funzioni, ne disciplina il funzionamento e regola i rapporti che esse intrattengono con l'Associazione e con la loro Comunità di gestione.

Qualora una Sezione sia soggetta, nel paese ospitante, a un particolare regime amministrativo, l'Associazione adotta le disposizioni necessarie al fine di adeguare le condizioni di insediamento, di organizzazione e di funzionamento della suddetta Sezione ai requisiti amministrativi in vigore in tale paese.

SEZIONE 6 - COMMISSIONI

Per migliorare il proprio funzionamento e perfezionarne la gestione, l'Associazione si avvale del supporto di commissioni particolari i cui membri sono eletti o nominati. Il Regolamento degli Organi integra le modalità di composizione e di funzionamento di ciascuna commissione.

ARTICOLO 24 – COMMISSIONE DI CONTROLLO

La Commissione di Controllo, eletta dall'Assemblea Generale per tre anni, verifica la regolarità delle operazioni contabili effettuate, della tesoreria e degli investimenti. Essa esamina lo stato della situazione finanziaria dell'Associazione e la coerenza del suo processo di pianificazione budgetaria. Essa si pronuncia sugli investimenti. Realizza inoltre un monitoraggio degli audit per supportare le decisioni riguardanti il delegato alla gestione e le sezioni.

Il Comitato Direttivo può affidare alla Commissione di Controllo qualsiasi mandato ad hoc e consultarla su tematiche particolari.

La Commissione di Controllo non può in alcun modo sostituirsi al revisore abilitato di cui all'articolo 17 del presente Statuto. Essa viene tuttavia informata delle misure adottate e delle conclusioni della verifica dei bilanci intermedi effettuata da quest'ultimo.

Non ha potere decisionale. I risultati dei suoi lavori sono messi a verbale in una relazione scritta, comunicata al Presidente prima dell'Assemblea Generale e presentata a quest'ultima.

Articolo 25 – Commissione per il regolamento delle controversie

A seconda delle necessità, il Comitato Direttivo può eleggere una Commissione per il regolamento delle controversie, incaricata di esaminare i fascicoli di reclamo relativi ai sussidi per le prestazioni che le vengono sottoposti dalle sezioni.

Articolo 26 – Commissioni nominate dall'Ufficio

Commissione per gli investimenti finanziari

Si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta sia necessario per riflettere e confrontarsi sugli investimenti finanziari. Adotta tutte le misure volte a ottimizzare i risultati della gestione finanziaria: definizione degli obiettivi, livello di rischio accettato, etica negli investimenti, monitoraggio delle operazioni del gestore.

Delibera sull'allocazione degli attivi e convalida gli orientamenti e la gestione finanziaria attuati.

Riferisce sui propri lavori al Comitato Direttivo.

Commissione delle affiliazioni

Viene nominata per consentire alle sezioni di verificare e confermare presso la stessa la sussistenza dei criteri di affiliazione richiesti.

Commissioni del fondo sociale di livello 2

La Commissione del fondo sociale di livello 2 viene nominata per farsi carico delle richieste di sussidi straordinari che superano gli aiuti offerti dalla Sezione.

Le richieste di ricorso al fondo sociale sono trattate secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

Commissione per la riduzione dei contributi

La Commissione per la riduzione dei contributi viene nominata per esaminare le richieste presentate dalle sezioni o dai gruppi che desiderano ottenere una rimodulazione dei contributi.

TITOLO IV - DIMISSIONI E RADIAZIONE

ARTICOLO 27 – DIMISSIONE

Membro socio

Qualsiasi membro socio può ritirarsi dall'Associazione notificando per iscritto le proprie dimissioni all'Ufficio rispettando un preavviso di sei mesi.

Membro del Comitato Direttivo

Qualsiasi membro del Comitato Direttivo può notificare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente di detto comitato. Esse avranno effetto il decimo giorno successivo alla notifica.

ARTICOLO 28 – RADIAZIONE

Membro attivo dell'Associazione

La radiazione di un membro attivo dell'Associazione può essere pronunciata dall'Ufficio in caso di mancato pagamento dei contributi.

Membro socio

La radiazione di un membro socio può essere pronunciata dal Comitato Direttivo in carica che delibera a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati.

Membro del Comitato Direttivo

Un membro del Comitato Direttivo può altresì essere escluso a titolo disciplinare e su decisione del Comitato Direttivo o dell'Assemblea Generale assunta a maggioranza dei 2/3.

Costituisce motivo di esclusione qualsiasi fatto che presenti una gravità sufficiente rispetto all'oggetto e agli interessi dell'Associazione, e in particolare:

- qualsiasi grave inadempimento alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno e del Regolamento degli Organi,
- qualsiasi grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla qualità di membro,
- qualsiasi atto o comportamento che pregiudichi gli interessi, l'immagine, la reputazione o il buon funzionamento dell'Associazione,
- qualsiasi utilizzo fraudolento o non autorizzato delle risorse, dei fondi o dei mezzi dell'Associazione, ecc.

La procedura si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio: il membro interessato viene preventivamente informato dei motivi dell'esclusione ipotizzata. Egli può chiedere di essere ascoltato, con l'eventuale assistenza di una persona di sua scelta, o di far pervenire le proprie osservazioni per iscritto. Il Comitato Direttivo e/o l'Assemblea Generale, in quanto organi deliberanti, tengono conto degli elementi di risposta forniti e motivano le proprie decisioni.

Il provvedimento di radiazione è notificato per iscritto all'interessato e comporta la redazione di una relazione trasmessa all'Assemblea Generale.

TITOLO V - RISORSE E SPESE

ARTICOLO 29 – RISORSE

Le risorse dell'Associazione comprendono:

- le quote annuali stabilite dall'Assemblea Generale e versate dai membri,
- i contributi e le donazioni, i sussidi, i lasciti, gli interessi sui capitali e, più in generale, qualsiasi manifestazione di beneficenza o di generosità che sia compatibile con lo statuto, la natura propria e gli obiettivi dell'Associazione,
- e qualsiasi altra risorsa non vietata dalla legge.

ARTICOLO 30 – SPESE

Le spese dell'Associazione comprendono i costi di gestione e di amministrazione, i rimborsi concessi ai membri e, in linea generale, tutte le somme destinate a far fronte agli oneri che rispondono all'oggetto dell'Associazione.

È inoltre costituito un fondo sociale, alle condizioni previste dal Regolamento Interno, per consentire la realizzazione di interventi a carattere sociale a favore dei beneficiari più svantaggiati.

TITOLO VI - REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 31 – PERIODO SPERIMENTALE – *AD EXPERIMENTUM*

Il presente Statuto è adottato per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere da oggi. Un bilancio dei risultati sarà presentato in occasione della prossima Assemblea Generale al fine di deliberare sulla loro adozione definitiva.

ARTICOLO 32 – ARBITRATO

Qualsiasi controversia o disputa relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto che insorga tra gli organi dell'Associazione, all'interno delle strutture di ciascuno di essi, oppure tra l'Associazione e un socio, sarà risolta mediante arbitrato in conformità al Regolamento svizzero di arbitrato internazionale del Swiss Arbitration Centre in vigore alla data in cui la notifica di arbitrato è depositata ai sensi di tale Regolamento.

Il numero degli arbitri è fissato a tre.

La sede dell'arbitrato sarà Ginevra.

L'arbitrato si svolgerà in lingua francese.

Le parti della controversia che hanno il proprio domicilio, la propria residenza abituale o la propria sede in Svizzera escludono l'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero e si sottopongono al capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). Le parti che non hanno né domicilio, né residenza abituale, né sede in Svizzera rinunciano ai mezzi di ricorso contro le sentenze del tribunale arbitrale.

emi/id/statuts IT 20261012